

- 1) Per l'intero anno 2015 ho fruito dell'aspettativa di cui all'art. 18 L. n. 183/2010 per sperimentare ed avviare un'attività imprenditoriale. Posso sostituire la valutazione mancante per detto anno con quella del 2014, anno immediatamente precedente?

No. Il caso prospettato non rientra tra quelli per i quali il bando ammette la possibilità di sostituzione.

Il bando prevede esplicitamente i casi in cui è possibile utilizzare valutazioni di altre annualità limitandoli alle ipotesi in cui la mancata valutazione derivi da assenze di lunga durata esclusivamente dovute a causa di malattia, infortunio, maternità/paternità o per motivi non attribuibili ai dipendenti.

Per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa dovuti ad aspettativa, di qualsiasi tipologia, che per la loro durata non hanno potuto consentire la valutazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti nell'anno, non potrà quindi essere fatta valere alcuna diversa valutazione

- 2) L'aspettativa dà diritto all'attribuzione del punteggio di cui all'art. 3 punto 3 dell'Avviso (esperienza professionale)?

Il punto 3 dell'art. 3 *"ESPERIENZA PROFESSIONALE"* valorizza l'esperienza acquisita negli anni di servizio a tempo indeterminato, ossia l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa nella categoria di appartenenza o in quella immediatamente inferiore.

L'aspettativa determina la sospensione del rapporto di servizio e l'interruzione della prestazione lavorativa. I periodi trascorsi in aspettativa, di qualsiasi tipologia, non sono pertanto computabili nell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 3 punto 3 dell'avviso.

Analogamente, ai fini della presente selezione, i periodi di aspettativa a qualsiasi titolo goduti, sono da escludere dal calcolo dell'anzianità di servizio considerata nell'art. 4 dell'avviso.

Come già chiarito dall'ARAN in diversi orientamenti applicativi sull'argomento, ai fini della progressione economica, non rilevano i riferimenti normativi collegati a diverse forme di aspettativa secondo cui il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, in quanto si tratta di una previsione di carattere generale valevole per altri aspetti connessi al rapporto di lavoro ma non certo per la specificità delle progressioni economiche.